

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

7-10.2016 (u.10) su 10,27

(Proposta di mozione n. 10)

ATTRIBUZIONE AGLI AVVOCATI DEL POTERE DI AUTENTICAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE

Il XXXIII Congresso nazionale forense, riunito a Rimini dal 6 all'8 ottobre 2016,

rilevato che:

- il d. lgs. 28/2010 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" prevede, all'art. 3, c. 4, che: «La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo»;
- il ricorso a modalità telematiche per lo svolgimento della mediazione è divenuto negli ultimi anni sempre più diffuso in quanto rispondente a finalità di semplificazione dell'accesso e riduzione dei costi;
- a tutela dell'adempimento delle clausole contenute nell'accordo raggiunto in sede di mediazione, l'art. 12, c. 1, del d. lgs. 28/2010 stabilisce che: «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.»;
- al fine di dare esecuzione in sede giudiziale agli obblighi contenuti nell'accordo è necessaria la disponibilità dell'originale o di copia conforme dello stesso;
- una tale eventualità richiede, nel caso di mediazione online, l'utilizzo della firma digitale o, in mancanza, di un ridondante scambio di documenti tra parti del procedimento e Organismo di mediazione;

tutto ciò rilevato,

in un'ottica di ulteriore semplificazione del procedimento di mediazione con modalità telematica,

sollecita


il Parlamento e il Governo a introdurre una modifica alla disciplina di cui al d. lgs. 28/2010, affinché – analogamente a quanto già è previsto dall'art. 16-bis, c. 9-bis, del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179 «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (conv. con mod. dalla l. 221/2012) – sia attribuita agli avvocati delle parti in un procedimento di mediazione il potere di autenticare le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, del verbale di mediazione e dell'accordo concluso, da produrre in giudizio;

impegna

l'Organismo di cui all'art. 39 l. prof. e il Consiglio nazionale forense, ciascuno per le proprie competenze, a dare attuazione a quanto sopra indicato.

(29 settembre 2016)

I Delegati

n.	Nome e cognome Delegato (in stampatello)	Ordine di appartenenza	Firma Delegato (leggibile)
1.	REMO DANOVI	MILANO	

(Proposta di mozione n. 10)

Attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione
nei procedimenti di mediazione

pagina 1